

FACOLTÀ DI FARMACIA

Capo 1

Scuola di specializzazione in farmacologia

Art. 1.1

Alla facoltà è annessa la scuola di specializzazione in farmacologia.

Art. 1.2

La scuola rilascia il diploma di specializzazione in farmacologia al termine del corso di studi che ha durata biennale.

Nel secondo anno di corso la scuola si articola in due indirizzi: sperimentale e terapeutico.

Art. 1.3

Alla scuola di specializzazione sono ammessi i laureati in farmacia, chimica e tecnologia farmaceutiche, scienza delle preparazioni alimentari, scienze biologiche, medicina e chirurgia, medicina veterinaria.

L'ammissione alla scuola è condizionata al superamento degli esami di fisiologia generale o umana e di farmacologia o farmacologia e farmacognosia, ove questi non siano stati superati nel corso degli studi universitari.

Art. 1.4

Gli insegnamenti della scuola sono i seguenti:

I anno:

- Biometria e statistica;
- Patologia generale;
- Endocrinologia;
- Farmacologia generale;
- Farmacologia cellulare;
- Farmacologia biochimica;
- Tossicologia sperimentale;
- Microbiologia e igiene.

II anno:

- a) indirizzo sperimentale:
 - Radiochimica e radiobiologia;
 - Disegno degli esperimenti;
 - Studio delle attività farmacologiche;
 - Immunochimica;
 - Neuropsicofarmacologia;
 - Chemioterapia;
 - Interazione fra farmaci.
- b) indirizzo terapeutico:
 - Disegno degli esperimenti;
 - Farmacologia nello sviluppo e dell'età avanzata;
 - Farmacologia cardiovascolare;
 - Farmaci degli stati dismetabolici;
 - Neuropsicofarmacologia;
 - Chemioterapia antimicrobica, antivirale, antiumorale;
 - Interazioni fra farmaci;
 - Scienza dell'alimentazione.

Art. 1.5

La scuola è organizzata dalla facoltà di farmacia dell'Università di Napoli presso i propri laboratori. I corsi teorici e pratici possono essere integrati da conferenze, seminari e dimostrazioni svolti con la collaborazione di studiosi ed esperti.

La direzione della scuola è affidata ad un docente di ruolo eletto dal consiglio direttivo costituito da cinque docenti nominati dal consiglio di facoltà per la durata di tre anni, scelti tra i docenti di discipline chimico farmaceutiche (due) e farmacologiche (tre).

Il direttore ed i membri del consiglio sono rieleggibili.

In caso di decadenza, il nuovo membro resta in carica fino alla scadenza del mandato triennale.

Art. 1.6

Gli incarichi di insegnamento, anche per un limitato numero di lezioni o esercitazioni, sono conferiti dal Rettore su proposta del consiglio direttivo della scuola con l'approvazione del senato accademico e del consiglio di amministrazione.

Art. 1.7

Il numero massimo di iscritti alla scuola è di quindici per ogni anno di corso.

L'ammissione alla scuola è decisa dal consiglio direttivo sulla base di una valutazione dei titoli e per esami.

La frequenza è obbligatoria sia per i corsi sia per i laboratori.